

Modifica del codice civile (mantenimento del figlio), del codice di procedura civile (art. 296a) e della legge federale in materia di assistenza (art. 7)

Luglio 2012

Tavola sinottica

Diritto in vigore	Avamprogetto "Mantenimento del figlio"	Disegno "Autorità parentale"
<p>Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907</p> <p><i>Nella versione successiva alle modifiche del CC del 19 dicembre 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; RU 2011 725; in vigore dal 1° gennaio 2013) e del 30 settembre 2011 (Cognome e cittadinanza; RU 2012 2569; in vigore dal 1° gennaio 2013)</i></p>	<p>Codice civile svizzero (Mantenimento del figlio) Modifica del ...</p> <p><i>L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del...., decreta:</i></p> <p>I</p> <p>1. Il Codice civile è modificato come segue:</p>	<p>Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del ...</p> <p><i>L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 2011, decreta:</i></p> <p>I</p> <p>Il Libro secondo del Codice civile è modificato come segue:</p>
<p>Art. 125 E. Obbligo di mantenimento dopo il divorzio I. Condizioni</p> <p>¹ Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento.</p> <p>² Per decidere dell'erogazione del contributo e se del caso per fissarne l'importo e la durata, il giudice tiene conto in particolare dei seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ripartizione dei compiti durante il matrimonio; 2. durata del matrimonio; 3. tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio; 4. età e salute dei coniugi; 5. reddito e patrimonio dei coniugi; 6. portata e durata delle cure ancora dovute ai figli; 7. formazione professionale e prospettive di reddito dei coniugi nonché presumibile costo del 	<p><i>Art. 125 cpv. 2 n. 6 Abrogato</i></p> <p>E. Obbligo di mantenimento dopo il divorzio I. Condizioni</p> <p>² Per decidere dell'erogazione del contributo e se del caso per fissarne l'importo e la durata, il giudice tiene conto in particolare dei seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ripartizione dei compiti durante il matrimonio; 2. durata del matrimonio; 3. tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio; 4. età e salute dei coniugi; 5. reddito e patrimonio dei coniugi; 6. <i>Abrogato</i> 7. formazione professionale e prospettive di reddito dei coniugi nonché presumibile costo del 	

Diritto in vigore	Avamprogetto "Mantenimento del figlio"	Disegno "Autorità parentale"
<p>reinserimento professionale del beneficiario del mantenimento;</p> <p>8. aspettative dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e della previdenza professionale o di altre forme di previdenza privata o pubblica, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita.</p> <p>³ Un contributo può eccezionalmente essere rifiutato o ridotto, ove sia manifestamente iniquo soprattutto perché l'avente diritto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ha gravemente contravvenuto al suo obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia; 2. ha deliberatamente provocato la situazione di necessità nella quale versa; 3. ha commesso un grave reato contro l'obbligato o una persona a lui intimamente legata. 	<p>reinserimento professionale del beneficiario del mantenimento;</p> <p>8. aspettative dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e della previdenza professionale o di altre forme di previdenza privata o pubblica, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita.</p>	
<p>Art. 131 IV. Esecuzione 1. Aiuto all'incasso e anticipi</p> <p>¹ Se l'obbligo di mantenimento non è adempiuto, l'autorità tutoria o un altro servizio designato dal diritto cantonale aiuta in maniera adeguata e di regola gratuitamente l'avente diritto che ne faccia richiesta a ottenere l'esecuzione del contributo di mantenimento.</p> <p>² È fatta salva la competenza del diritto pubblico di disciplinare l'erogazione di anticipi allorché l'obbligato non adempia l'obbligo di mantenimento.</p> <p>³ La pretesa di mantenimento passa, con i diritti ad essa connessi, all'ente pubblico nella misura in cui quest'ultimo assuma il mantenimento dell'avente diritto.</p>	<p><i>Art. 131</i> IV. Esecuzione 1. Aiuto all'incasso</p> <p>¹ Se l'obbligo di mantenimento non è adempiuto, l'autorità di protezione dei minori, o un altro servizio specializzato designato dal diritto cantonale, aiuta in maniera adeguata e di regola gratuitamente l'avente diritto che ne faccia richiesta a ottenere l'esecuzione del contributo di mantenimento.</p> <p>² Il Consiglio federale definisce le prestazioni dell'aiuto all'incasso in un'ordinanza.</p>	

Diritto in vigore	Avamprogetto "Mantenimento del figlio"	Disegno "Autorità parentale"
	<p><i>Art. 131a (nuovo)</i> 2. Anticipi</p> <p>¹ Il diritto pubblico disciplina l'erogazione di anticipi allorché l'obbligato non adempia l'obbligo di mantenimento.</p> <p>² La pretesa di mantenimento passa, con i diritti ad essa connessi, all'ente pubblico nella misura in cui quest'ultimo assuma il mantenimento dell'avente diritto.</p>	
	<p><i>Art. 132, titolo marginale</i> 3. Avviso ai debitori e garanzia</p>	
<p>Art. 133 F. Figli I. Diritti e doveri dei genitori</p> <p>¹ Il giudice attribuisce l'autorità parentale a uno dei genitori e disciplina, secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione, il diritto alle relazioni personali nonché il contributo di mantenimento dell'altro genitore. Il contributo di mantenimento può essere stabilito anche per un periodo che va oltre la maggiore età dei figli.</p> <p>² Per l'attribuzione dell'autorità parentale e per la regolamentazione delle relazioni personali, il giudice tiene conto di tutte le circostanze importanti per il bene del figlio; prende in considerazione una richiesta comune dei genitori e, nella misura del possibile, il parere del figlio.</p> <p>³ A istanza comune dei genitori, il giudice dispone la prosecuzione dell'esercizio in comune dell'autorità parentale, purché ciò sia compatibile con il bene del figlio e i genitori gli sottopongano per omologazione una convenzione che stabilisca la loro partecipazione alla cura del figlio e fissi la ripartizione delle spese del suo</p>		<p><i>Art. 133</i> F. Figli I. Diritti e doveri dei genitori</p> <p>¹ Il giudice disciplina i diritti e i doveri dei genitori secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione. In particolare disciplina:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'autorità parentale; 2. la custodia; 3. le relazioni personali; e 4. il contributo di mantenimento. <p>² Tiene conto di tutte le circostanze importanti per il bene del figlio. Prende in considerazione una domanda congiunta dei genitori e, per quanto possibile, il parere del figlio.</p> <p>³ Può stabilire il contributo di mantenimento anche per un periodo che va oltre la maggiore età del figlio.</p>

Diritto in vigore	Avamprogetto "Mantenimento del figlio"	Disegno "Autorità parentale"
mantenimento.		
<p>Art. 134 II. Modificazione delle circostanze</p> <p>¹ A istanza di un genitore, del figlio o dell'autorità tutoria, il giudice modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per il bene del figlio.</p> <p>² Le condizioni per la modifica del contributo di mantenimento o del diritto alle relazioni personali sono rette dalle disposizioni sugli effetti della filiazione.</p> <p>³ Se i genitori sono d'accordo oppure se uno di loro è deceduto, l'autorità tutoria è competente per un nuovo disciplinamento dell'autorità parentale e per l'approvazione di un contratto di mantenimento. Negli altri casi decide il giudice competente per la modifica della sentenza di divorzio.</p> <p>⁴ Se deve decidere sulla modifica dell'autorità parentale o del contributo di mantenimento di un figlio minore, il giudice modifica se del caso anche le relazioni personali; negli altri casi l'autorità tutoria decide della modifica delle relazioni personali.</p>		<p><i>Art. 134</i> II. Modificazione delle circostanze</p> <p>¹ In caso di modificazione delle circostanze, le condizioni per modificare i diritti e i doveri dei genitori sono rette dalle disposizioni sugli effetti della filiazione.</p> <p>² In caso di disaccordo sulla modifica del contributo di mantenimento di un figlio minore, la decisione spetta al giudice competente per la modifica della sentenza di divorzio. Negli altri casi è competente l'autorità di protezione dei minori.</p> <p>³ Allorché decide in merito a una modifica del contributo di mantenimento, il giudice disciplina, se del caso, anche l'autorità parentale, la custodia e le relazioni personali.</p>
<p>Art. 176 cpv. 1 b. Organizzazione della vita separata</p> <p>¹ Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro; 2. prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche; 3. ordina la separazione dei beni se le circostanze la giustificano. 	<p><i>Art. 176, cpv. 1, frase introduttiva (concerne solo il francese) e n. 1</i></p> <p>¹ Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. stabilisce i contributi pecuniari che un coniuge deve versare all'altro e a ciascun figlio; 	

Diritto in vigore	Avamprogetto "Mantenimento del figlio"	Disegno "Autorità parentale"
	<p><i>Art. 176a (nuovo)</i> 4. Esecuzione a. Aiuto all'incasso e anticipi</p> <p>Le disposizioni relative all'aiuto all'incasso e agli anticipi in caso di divorzio si applicano per analogia.</p>	
<p>Art. 177 titolo marginale 4. Diffida ai debitori</p>	<p><i>Art. 177, titolo marginale</i> b. Avviso ai debitori</p>	
<p>Art. 179 6. Modificazione delle circostanze</p> <p>¹ Il giudice, ad istanza di un coniuge, adatta le misure alle nuove circostanze e se non sono più giustificate le revoca; per quanto concerne le relazioni personali e le misure di protezione del figlio, è fatta salva la competenza delle autorità di tutela.</p> <p>² Se i coniugi tornano a convivere, le misure ordinate per la vita separata decadono, eccetto la separazione dei beni e le misure di protezione del figlio.</p>		<p><i>Art. 179, titolo marginale (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. 1</i></p> <p>¹ Il giudice, ad istanza di un coniuge, adatta le misure alle nuove circostanze e se non sono più giustificate le revoca. Le disposizioni sul mutamento delle circostanze in caso di divorzio sono applicabili per analogia.</p>
<p>Art. 270a II. Figlio di genitori non coniugati</p> <p>¹ Se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio assume il cognome da nubile della madre.</p> <p>² Se l'autorità di protezione dei minori attribuisce loro l'autorità parentale in comune, i genitori possono, entro un anno, dichiarare all'ufficiale dello stato civile che il figlio porterà il cognome da celibe del padre.</p> <p>³ Se è il solo detentore dell'autorità parentale, il padre può fare la stessa dichiarazione.</p>		<p><i>Art. 270a (nuovo)</i> II. Figlio di genitori non coniugati</p> <p>¹ Se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio assume il cognome da nubile o celibe del genitore cui spetta l'autorità parentale.</p> <p>² In caso di autorità parentale congiunta, sono applicabili per analogia le disposizioni sul cognome del figlio di genitori coniugati.</p> <p>³ Se l'autorità parentale non spetta ad alcun genitore, il figlio assume il cognome da nubile della madre.</p>

Diritto in vigore	Avamprogetto "Mantenimento del figlio"	Disegno "Autorità parentale"
		<p>⁴ Le modifiche dell'attribuzione dell'autorità parentale non hanno ripercussioni sul cognome. Sono fatte salve le disposizioni sulla modifica del nome.</p>
<p>Art. 275 III. Competenza</p> <p>¹ L'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio è competente per le misure in merito alle relazioni personali; è pure competente l'autorità di protezione del luogo di dimora del figlio se quest'ultima ha già preso o prende misure a protezione del figlio.</p> <p>² Il giudice è competente a disciplinare le relazioni personali allorché attribuisce l'autorità parentale o la custodia secondo le disposizioni sul divorzio e a tutela dell'unione coniugale, oppure se modifica tale attribuzione o il contributo di mantenimento.</p> <p>³ Se non sono state ancora prese misure circa il diritto del padre e della madre, le relazioni personali non possono essere esercitate contro la volontà della persona cui compete l'autorità parentale o la custodia.</p>		<p><i>Art. 275 cpv. 2</i></p> <p>² Allorché decide in merito all'autorità parentale, alla custodia o al contributo di mantenimento secondo le disposizioni sul divorzio e a tutela dell'unione coniugale, il giudice disciplina anche le relazioni personali.</p>
<p>Art. 276 A. Oggetto e estensione</p> <p>¹ I genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d'educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela.</p> <p>² Il mantenimento consiste nella cura e nell'educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie.</p> <p>³ I genitori sono liberati dall'obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi.</p>	<p><i>Art. 276, titolo marginale e cpv. 2</i> A. In generale 1. Oggetto e estensione</p> <p>² Il mantenimento consiste nella cura e nell'educazione, fino a quando lo esige il bene del figlio. Se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, il suo mantenimento consiste in prestazioni pecuniarie.</p>	

Diritto in vigore	Avamprogetto "Mantenimento del figlio"	Disegno "Autorità parentale"
	<p><i>Art. 276a (nuovo)</i> 2. Priorità dell'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio minorenni</p> <p>L'obbligo di mantenimento verso un figlio minorenni prevale sugli altri obblighi di mantenimento del diritto di famiglia.</p>	
<p>Art. 285 IV. Commisurazione del contributo per il mantenimento</p> <p>¹ Il contributo per il mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della partecipazione del genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di costui.</p> <p>² Salvo diversa disposizione del giudice, gli assegni per i figli, le rendite d'assicurazione sociale e analoghe prestazioni per il mantenimento del figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento, sono pagate in aggiunta al contributo.</p> <p>^{2bis} L'obbligato al mantenimento che, per motivi d'età o invalidità, riceva successivamente rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, che sostituiscono il reddito di un'attività lucrativa, deve pagare tali importi al figlio; il precedente contributo di mantenimento va diminuito per legge dell'importo di tali nuove prestazioni.</p> <p>³ Il contributo è pagato anticipatamente, per le scadenze fissate dal giudice.</p>	<p><i>Art. 285</i> IV. Commisurazione del contributo di mantenimento 1. Contributo dei genitori</p> <p>¹ Il contributo di mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori. Esso deve tener conto della sostanza e dei redditi del figlio.</p> <p>² Esso deve inoltre tener conto dei costi legati all'accudimento del figlio da parte dei genitori e di terzi.</p> <p>³ Esso è pagato anticipatamente. Il giudice fissa le scadenze.</p>	

Diritto in vigore	Avamprogetto "Mantenimento del figlio"	Disegno "Autorità parentale"
	<p><i>Art. 285a (nuovo)</i> 2. Altri contributi destinati al mantenimento del figlio</p> <p>¹ Salvo diversa disposizione del giudice, gli assegni per i figli, le rendite delle assicurazioni sociali e analoghe prestazioni per il mantenimento del figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento, sono pagati in aggiunta al contributo.</p> <p>² L'obbligato al mantenimento che, per motivi d'età o invalidità, riceva successivamente rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, che sostituiscono il reddito di un'attività lucrativa, deve pagare tali importi al figlio; il precedente contributo di mantenimento va diminuito per legge dell'importo di tali nuove prestazioni.</p>	
<p>Art. 286 V. Modificazione delle circostanze</p> <p>¹ Il giudice può ordinare che il contributo per il mantenimento sia senz'altro aumentato o ridotto in caso di determinate modificazioni dei bisogni del figlio, delle possibilità dei genitori o del costo della vita.</p> <p>² Se le circostanze siano notevolmente mutate, il giudice, ad istanza di un genitore o del figlio, modifica o toglie il contributo.</p> <p>³ Il giudice può obbligare i genitori a versare un contributo speciale allorché lo richiedano bisogni straordinari e imprevisti del figlio.</p>		

Diritto in vigore	Avamprogetto "Mantenimento del figlio"	Disegno "Autorità parentale"
	<p><i>Art. 286a (nuovo)</i> VI. Miglioramento straordinario della situazione economica in caso di contributo insufficiente</p> <p>¹ Se il contratto o la decisione circa il contributo di mantenimento indica che non è stato possibile fissare un contributo sufficiente per garantire il debito mantenimento del figlio e la situazione economica dell'obbligato è da allora migliorata in modo straordinario, il figlio può chiedere il versamento dell'importo che sarebbe stato necessario per garantirgli il debito mantenimento durante gli ultimi cinque anni.</p> <p>² La pretesa passa all'ente pubblico se quest'ultimo ha assunto il mantenimento del figlio.</p>	
<p>Art. 290 II. Esecuzione 1. Aiuto appropriato</p> <p>Se il padre o la madre non adempie l'obbligo di mantenimento, l'autorità tutoria o un altro ufficio designato dal diritto cantonale deve, ad istanza dell'altro genitore, prestare un aiuto appropriato e gratuito per l'esecuzione della pretesa di mantenimento.</p>	<p><i>Art. 290, titolo marginale e cpv. 1 e 2</i> II. Esecuzione 1. Aiuto all'incasso</p> <p>¹ Se il padre o la madre non adempie l'obbligo di mantenimento, l'autorità di protezione dei minori o un altro servizio specializzato designato dal diritto cantonale aiuta in maniera adeguata e gratuitamente il figlio o l'altro genitore che ne faccia richiesta a ottenere l'esecuzione della pretesa di mantenimento.</p> <p>² Il Consiglio federale definisce le prestazioni dell'aiuto all'incasso in un'ordinanza.</p>	
<p>Art. 295 J. Azione della donna nubile</p> <p>¹ La madre può, entro un anno dalla nascita del figlio, convenire il padre o i suoi eredi chiedendo la rifusione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. delle spese di parto; 2. delle spese di mantenimento per almeno quattro settimane prima e per almeno otto settimane dopo la nascita; 	<p><i>Art. 295, cpv. 1, n. 2</i></p> <p>¹ La madre può, entro un anno dalla nascita del figlio, convenire il padre o i suoi eredi chiedendo la rifusione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. delle spese di parto; 2. delle spese di mantenimento per almeno quattro settimane prima della nascita; 	

Diritto in vigore	Avamprogetto "Mantenimento del figlio"	Disegno "Autorità parentale"
<p>3. delle altre spese necessarie a causa della gravidanza o del parto, incluso il primo corredo per il figlio.</p> <p>² In caso di fine prematura della gravidanza, il giudice può, per motivi di equità, accordare in tutto o in parte la rifusione delle spese corrispondenti.</p> <p>³ Prestazioni di terzi, spettanti alla madre per legge o per contratto, sono da imputare in quanto le circostanze lo giustificano.</p>	<p>3. delle altre spese necessarie a causa della gravidanza o del parto, incluso il primo corredo per il figlio.</p>	
<p>Art. 296 A. Condizioni I. In genere</p> <p>¹ Il figlio è soggetto, finché minorenni, all'autorità parentale.</p> <p>² I genitori minorenni o sotto curatela generale non hanno autorità parentale.</p>		<p><i>Art. 296</i> A. Principi</p> <p>¹ L'autorità parentale ha lo scopo primario di garantire il bene del figlio.</p> <p>² Finché minorenni, i figli sono soggetti all'autorità parentale congiunta del padre e della madre.</p> <p>³ I genitori minorenni o sotto curatela generale non hanno autorità parentale. Una volta raggiunta la maggiore età, ottengono l'autorità parentale. Se viene revocata la curatela generale, l'autorità di protezione dei minori decide in merito all'attribuzione dell'autorità parentale, tenendo conto dell'interesse del figlio.</p>

Diritto in vigore	Avamprogetto "Mantenimento del figlio"	Disegno "Autorità parentale"
<p>Art. 297 II. Genitori coniugati</p> <p>¹ Durante il matrimonio i genitori esercitano insieme l'autorità parentale.</p> <p>² In caso di sospensione della comunione domestica o di separazione dei coniugi, il giudice può attribuire l'autorità parentale a uno solo di essi.</p> <p>³ Dopo la morte di uno dei coniugi, l'autorità parentale compete al superstite; in caso di divorzio, il giudice l'attribuisce secondo le disposizioni sul divorzio.</p>		<p><i>Art. 297</i> <i>A^{bis}</i>. Morte di un genitore</p> <p>¹ Se era esercitata congiuntamente, alla morte di un genitore l'autorità parentale spetta al genitore superstite.</p> <p>² Se muore il genitore detentore esclusivo dell'autorità parentale, l'autorità di protezione dei minori trasferisce l'autorità parentale al genitore superstite oppure nomina un tutore al figlio, scegliendo la soluzione più adatta a tutelare gli interessi del figlio.</p>
<p>Art. 298 III. Genitori non coniugati 1. In genere</p> <p>¹ Se i genitori non sono uniti in matrimonio, l'autorità parentale spetta alla madre.</p> <p>² Se la madre è minorenni o deceduta, privata dell'autorità parentale o sotto curatela generale, l'autorità di protezione dei minori trasferisce al padre l'autorità parentale oppure nomina un tutore al figlio, secondo quanto richiesto dal bene del figlio.</p> <p>³ A richiesta congiunta dei genitori, l'autorità di protezione dei minori può trasferire l'autorità parentale da un genitore all'altro.</p>		<p><i>Art. 298</i> <i>A^{ter}</i>. Divorzio e altre procedure matrimoniali</p> <p>¹ Il giudice che decide nell'ambito di una procedura di divorzio o di un'altra procedura matrimoniale trasferisce l'autorità parentale esclusiva a un genitore se è necessario per tutelare gli interessi del figlio.</p> <p>² Può anche limitarsi a stabilire il luogo di dimora e disciplinare l'accudimento del figlio se non vi sono prospettive di un accordo in merito tra i genitori.</p> <p>³ Invita l'autorità di protezione dei minori a nominare un tutore al figlio se né la madre né il padre risultano idonei ad assumere l'autorità parentale.</p>

Diritto in vigore	Avamprogetto "Mantenimento del figlio"	Disegno "Autorità parentale"
<p>Art. 298a 2. Autorità parentale in comune</p> <p>¹ A richiesta congiunta dei genitori, l'autorità tutoria attribuisce loro l'autorità parentale in comune, a condizione che ciò sia compatibile con il bene del figlio e che essi le sottopongano per approvazione una convenzione che determini la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione delle spese di mantenimento.</p> <p>² A richiesta di un genitore o del figlio o d'ufficio, l'autorità di protezione dei minori modifica l'attribuzione dell'autorità parentale ove lo esiga il bene del figlio a causa di un sostanziale cambiamento delle circostanze.</p> <p>³ Se era esercitata congiuntamente, alla morte di un genitore l'autorità parentale compete al genitore superstite.</p>		<p><i>Art. 298a</i> A^{quater}. Riconoscimento I. Dichiarazione comune dei genitori</p> <p>¹ Se i genitori non sono uniti in matrimonio e il padre riconosce il figlio, l'autorità parentale congiunta viene istituita sulla base di una dichiarazione comune dei genitori.</p> <p>² In tale dichiarazione i genitori certificano di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. essere pronti ad assumersi congiuntamente la responsabilità del figlio; e 2. essersi accordati in merito all'accudimento, alle relazioni personali e al mantenimento del figlio. <p>³ La dichiarazione va indirizzata all'ufficio dello stato civile se i genitori la rilasciano in occasione del riconoscimento del figlio. Se la rilasciano successivamente, la indirizzano all'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.</p> <p>⁴ Finché non viene rilasciata la dichiarazione, l'autorità parentale spetta esclusivamente alla madre.</p>
		<p><i>Art. 298b (nuovo)</i> II. Decisione dell'autorità di protezione dei minori</p> <p>¹ Se un genitore si rifiuta di rilasciare la dichiarazione comune, l'altro genitore può rivolgersi all'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.</p> <p>² Tale autorità dispone l'autorità parentale congiunta, sempreché, per tutelare gli interessi del figlio, non risulti più opportuno mantenere l'autorità parentale esclusiva della madre o trasferirla al padre.</p> <p>³ Contemporaneamente all'autorità parentale, l'autorità di protezione dei minori disciplina anche le altre questioni</p>

Diritto in vigore	Avamprogetto "Mantenimento del figlio"	Disegno "Autorità parentale"
		<p>controverse. È fatta salva l'azione per la prestazione di mantenimento.</p> <p>⁴ Se la madre è minorenni o sotto curatela generale, l'autorità di protezione dei minori trasferisce l'autorità parentale al padre o nomina un tutore al figlio, scegliendo la soluzione più adatta a tutelare gli interessi del figlio.</p>
		<p><i>Art. 298c (nuovo)</i> A^{quinquies}. Azione di paternità</p> <p>Se il giudice accoglie un'azione di paternità, dispone l'autorità parentale congiunta, sempreché, per tutelare gli interessi del figlio, non risulti più opportuno mantenere l'autorità parentale esclusiva della madre o trasferirla al padre.</p>
<p>Art. 299 IV. Patrigno e matrigna</p> <p>Ogni coniuge deve all'altro adeguata assistenza nell'esercizio dell'autorità parentale verso i di lui figli e rappresentarlo ove le circostanze lo richiedano.</p>		<p><i>Art. 299, titolo marginale</i> A^{sexies}. Patrigno e matrigna</p>
<p>Art. 300 V. Genitori affilianti</p> <p>¹ I terzi cui è affidata la cura di un figlio rappresentano i genitori nell'esercizio dell'autorità parentale, per quanto ciò sia indicato per il debito adempimento del loro compito e riservate misure diverse.</p> <p>² I genitori affilianti devono essere uditi prima di ogni decisione importante.</p>		<p><i>Art. 300, titolo marginale</i> A^{septies}. Genitori affilianti</p>

Diritto in vigore	Avamprogetto "Mantenimento del figlio"	Disegno "Autorità parentale"
<p>Art. 301 B. Contenuto I. In genere</p> <p>¹ I genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l'educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie.</p> <p>² Il figlio deve obbedienza ai genitori; i genitori consentono al figlio, corrispondentemente alla sua maturità, di organizzare liberamente la sua vita e, in affari importanti, tengono quanto possibile conto della sua opinione.</p> <p>³ Il figlio non può abbandonare la comunione domestica senza il consenso dei genitori; non può nemmeno esser loro tolto senza causa legittima.</p> <p>⁴ I genitori scelgono il prenome del figlio.</p>		<p><i>Art. 301 cpv. 1^{bis} (nuovo)</i></p> <p>^{1bis} Il genitore che accudisce il figlio può prendere decisioni senza consultare l'altro genitore se:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. si tratta di affari di ordine quotidiano o urgente; 2. il dispendio richiesto per raggiungere l'altro genitore risulta sproporzionato.
		<p><i>Art. 301a (nuovo)</i> II. Determinazione del luogo di dimora</p> <p>¹ L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio.</p> <p>² Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente e un genitore intende modificare il proprio luogo di dimora o quello del figlio, è necessaria l'approvazione dell'altro genitore oppure una decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori, qualora:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero; o b. il trasferimento del luogo di dimora abbia

Diritto in vigore	Avamprogetto "Mantenimento del figlio"	Disegno "Autorità parentale"
		ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore.
<p>Art. 302 II. Educazione</p> <p>¹ I genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale.</p> <p>² Essi devono procurare al figlio, particolarmente se infermo di corpo o di mente, un'adeguata istruzione generale e professionale, conforme quanto possibile alle sue attitudini e inclinazioni.</p> <p>³ A tal fine, essi devono cooperare appropriatamente con la scuola e, ove le circostanze lo richiedano, con le istituzioni pubbliche e d'utilità pubblica per l'aiuto alla gioventù.</p>		<p><i>Art. 302, titolo marginale</i> III. Educazione</p>
<p>Art. 303 III. Educazione religiosa</p> <p>¹ I genitori dispongono dell'educazione religiosa.</p> <p>² Ogni convenzione che limiti questo diritto è nulla.</p> <p>³ Il figlio che ha compiuto il sedicesimo anno di età decide liberamente circa la propria confessione religiosa.</p>		<p><i>Art. 303, titolo marginale</i> IV. Educazione religiosa</p>
<p>Art. 309 2. Accertamento della paternità</p> <p>¹ L'autorità tutoria, a richiesta della nubile gravida o tosto che sia informata del parto, nomina al nascituro o all'infante un curatore che provveda all'accertamento della filiazione paterna e consigli e assista la madre nel modo richiesto dalle circostanze.</p>		<p><i>Art. 309</i> <i>Abrogato</i></p>

Diritto in vigore	Avamprogetto "Mantenimento del figlio"	Disegno "Autorità parentale"
<p>² L'autorità tutoria prende la stessa misura qualora la filiazione sia stata tolta per contestazione.</p> <p>³ Se la filiazione è stata accertata o se l'azione di paternità non è stata promossa entro due anni dalla nascita, l'autorità tutoria, su proposta del curatore, decide se si debba por fine alla curatela o ordinare altre misure per la protezione del figlio.</p>		
<p>Art. 311 IV. Privazione dell'autorità parentale 1. Da parte dell'autorità di vigilanza sulle tutele</p> <p>¹ Se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l'autorità di vigilanza sulle tutele priva i genitori della loro autorità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente; 2. quando non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i loro doveri nei suoi confronti. <p>² Quando l'autorità parentale sia tolta ad entrambi i genitori, si procede alla nomina di un tutore.</p> <p>³ Salvo esplicita disposizione contraria, la privazione dell'autorità parentale vale anche riguardo ai figli nati.</p>		<p><i>Art. 311 cpv. 1 n. 1</i></p> <p>1 Se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l'autorità di protezione dei minori priva i genitori dell'autorità parentale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza, violenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente;
<p>Art. 329 B. Oggetto e modo dell'azione</p> <p>¹ L'azione di assistenza è proposta contro gli obbligati, secondo l'ordine dei loro diritti ereditari, ed ha per oggetto le prestazioni necessarie al mantenimento dell'istante, compatibilmente con le condizioni dell'obbligato.</p>	<p><i>Art. 329 cpv. 1^{bis} (nuovo)</i></p> <p>^{1bis} Essa è esclusa se una persona è caduta nel bisogno</p>	

Diritto in vigore	Avamprogetto "Mantenimento del figlio"	Disegno "Autorità parentale"
<p>² Se, per circostanze speciali, appaia iniquo esigere le prestazioni dall'obbligato, il giudice può limitare o togliere l'obbligo assistenziale.</p> <p>³ Le disposizioni sull'azione di mantenimento del figlio e sulla trasmissione del suo diritto all'ente pubblico si applicano per analogia.</p>	<p>in seguito a una separazione o un divorzio poiché ha ridotto la sua attività lucrativa per accudire i propri figli.</p>	
<p>Titolo finale Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile Art. 12 III. Filiazione in genere</p> <p>¹ Il sorgere e gli effetti della filiazione sono soggetti alla legge nuova dall'entrata in vigore di questo codice; è riservato l'acquisto del cognome e della cittadinanza verificatosi sotto la legge anteriore.</p> <p>² Se all'entrata in vigore della legge nuova si trovano sotto tutela dei figli che secondo la stessa soggiacciono per legge all'autorità parentale, la tutela, al più tardi un anno dopo, sarà sostituita da questa salvo che non sia stato ordinato il contrario giusta le disposizioni sulla privazione dell'autorità parentale.</p> <p>³ Il trasferimento o la privazione dell'autorità parentale deciso dall'autorità secondo la legge anteriore rimane efficace anche dopo l'entrata in vigore della legge nuova.</p>		<p>Titolo finale Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile</p> <p><i>Art. 12 cpv. 4 e 5 (nuovo)</i></p> <p>⁴ Se all'entrata in vigore della modifica del ... l'autorità parentale è attribuita a un solo genitore, il padre o la madre o entrambi congiuntamente possono rivolgersi all'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio, chiedendo che sia disposta l'autorità parentale congiunta. Tale autorità decide applicando per analogia gli articoli</p>

Diritto in vigore	Avamprogetto "Mantenimento del figlio"	Disegno "Autorità parentale"
		<p>⁵ Il genitore che in occasione del divorzio è stato privato dell'autorità parentale può rivolgersi singolarmente all'autorità di protezione dei minori soltanto se il divorzio non risale a più di cinque anni prima dell'entrata in vigore della presente modifica.</p>
<p>Codice di procedura civile (CPC) del 19 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2012) Titolo settimo: Interessi dei figli nelle questioni inerenti al diritto di famiglia Capitolo 1: Disposizioni generali</p> <p>Art. 295 Principio</p> <p>Le azioni indipendenti si svolgono in procedura semplificata.</p> <p>Art. 296 Principio inquisitorio e non vincolatività delle conclusioni delle parti</p> <p>¹ Il giudice esamina d'ufficio i fatti.</p> <p>² Le parti e i terzi sono tenuti a collaborare agli esami necessari all'accertamento della filiazione, sempre che non comportino rischi per la salute. Le disposizioni sui diritti delle parti e dei terzi di rifiutare la collaborazione non sono qui applicabili.</p> <p>³ Il giudice statuisce senza essere vincolato dalle conclusioni delle parti.</p>	<p>Codice di procedura civile (CPC) del 19 dicembre 2008 Titolo settimo: Interessi dei figli nelle questioni inerenti al diritto di famiglia Capitolo 1: Disposizioni generali</p>	
	<p><i>Art. 296a Contributi di mantenimento (nuovo)</i></p> <p>La convenzione o la decisione che fissa contributi di mantenimento deve menzionare:</p> <p>a. quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun genitore e di ciascun figlio sono stato presi in considerazione per il calcolo;</p>	

Diritto in vigore	Avamprogetto "Mantenimento del figlio"	Disegno "Autorità parentale"
	<ul style="list-style-type: none"> b. quale importo è assegnato a ciascun figlio; c. quale importo manca per coprire il debito mantenimento di ciascun figlio, qualora non sia stato possibile assegnare loro l'importo intero; d. se e in quale misura il contributo deve essere adattato alle variazioni del costo della vita. 	
<p>Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) del 24 giugno 1977 (Stato 13 giugno 2006)</p> <p>Art. 7 Minorenni</p> <p>¹ Il minorenni, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori o del genitore che esercita l'autorità parentale.</p> <p>² Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenni condivide il domicilio assistenziale del genitore con il quale vive.</p> <p>³ Il minorenni ha un proprio domicilio assistenziale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. alla sede dell'autorità tutoria che si occupa della sua tutela; b. al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; c. all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; d. al suo luogo di dimora, negli altri casi. 	<p>Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) del 24 giugno 1977</p> <p><i>Art. 7 Minorenni</i></p> <p>¹ Il minorenni, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori o del genitore che ha l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale.</p> <p>² Se i genitori esercitano congiuntamente l'autorità parentale senza avere un domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenni ha un proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale vive.</p> <p>³ Se non vive con i suoi genitori o con uno di loro, il minorenni ha un proprio domicilio assistenziale presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; o b. il luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; o c. l'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2; o d. il suo luogo di dimora, negli altri casi. 	